

## IL DIRIGENTE

Visti : il decreto legislativo n.267/2000, la nota n.60968 del 10/04/2018 della USL Toscana Nord Ovest – Area Funzionale SA e SPV; il Regolamento di Polizia Veterinaria adottato con D.P.R. n.320 del 8/2/1954, Deliberazione della G.M. n.73 del 11.03.2008 aggiornata con D.D. N. 2098/18, l' Ordinanza del Ministro della Salute 8 febbraio 2005;

## ORDINA

che nell'ambito della tradizionale Fiera del bestiame che si svolge presso il Foro Boario nei giorni 14, 21 e 29 settembre 2021 siano osservate le seguenti disposizioni:

### 1.Modalità di accesso alla Fiera

L'ingresso e l'uscita dall'area espositiva sono previste esclusivamente dagli appositi accessi appositamente individuati, che risultano nettamente distinti e separati, **accesso A** (via della Macchia) per l'accesso dei visitatori e, una volta sanificati, uscita dei mezzi di trasporto degli animali; **Accesso B** (ingresso Torrette) per l'accesso agli operatori commerciali, gli animali ed i veicoli adibiti al trasporto degli stessi nonché l'uscita dei visitatori che in caso di acquisto di animali dovranno registrare l'acquisto ai medici veterinari. Gli animali possono accedere ed uscire dall'area del mercato solo a bordo di automezzi autorizzati per il trasporto di animali vivi. I visitatori potranno accedere solo se muniti di **green pass** di cui al D.L. 17/06/2021-tale obbligo varrà dal compimento del 12° anno di età – e dovrà essere indossata **la mascherina di protezione** sia per il personale che per i visitatori;

### 2. Innovazioni alla certificazione di scorta apportate dal Decreto Ministeriale 28/06/2016;

La movimentazione in ingresso e in uscita degli animali delle specie bovina, ovicaprina, suina e degli equidi da e per la fiera, è consentita esclusivamente con la compilazione del modello 4 in modalità informatica attraverso la banca dati nazionale (BDN). Essendo impossibile effettuare nei locali della Fiera le prescrizioni ed i vincoli previsti per la regolarizzazione di partite di animali scortati da modello cartaceo, saranno respinti carichi di animali non conformi alle indicazioni del DM 28 giugno 2016.

### 3.Orario

L'accesso all'area espositiva è consentito a partire dalle ore 6.00 per il giorno del 14 settembre e dalle ore 7.00 per i giorni 21 e 29 settembre 2021; l'orario di chiusura del mercato è stabilita alle ore 16.00, per tutte e tre le fiere, solo per gli animali che necessitano per l'uscita dalla fiera del certificato redatto dal veterinario in servizio sul posto, mentre l'orario di chiusura dell'area espositiva può essere protratta fino alle ore 18.00;

L'orario per l'ingresso alla fiera dei mezzi di trasporto con animali a bordo termina alle ore 8.30 per tutte e tre le fiere(14/21e 29 settembre);

### 4.Trasporto degli animali

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali dovranno essere in regola come previsto dal Regolamento CE 1/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli automezzi in ingresso dovranno essere disinfettati e dotati di apposito cartello così come prescritto dall'art. 64 del D.P.R. n. 320/1954. I custodi degli animali devono essere muniti d'attestazione di formazione specifica. E' consentita la permanenza degli automezzi all'interno dell'area espositiva esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di scarico e carico del bestiame;

## 5. Benessere animale

I proprietari o destinatari degli animali introdotti nei locali della fiera hanno l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto in materia di benessere animale così come riportato dall'allegato A), che forma parte integrante della presente ordinanza.

## 6. Tutela della pubblica incolumità

**Non è consentito al pubblico entrare sotto le tettoie ove sono custoditi gli animali, avvicinarsi agli animali, alimentarli.**

E' fatto obbligo agli espositori pertanto, ognuno con riferimento agli animali di proprietà, di vigilare affinché sia rispettata tale disposizione avvertendo il pubblico ove si avvicinasse eccessivamente ad avvisarli. La circolazione degli animali all'interno della fiera è limitata ai percorsi che conducono dal luogo di scarico alle poste e viceversa. I cavalli possono spostarsi unicamente per accedere al campo prova e durante il percorso dovranno essere condotti sottomano, all'andatura del passo. Gli spostamenti vengono svolti sotto la totale responsabilità dell'Espositore, anche se i cavalli sono condotti dai suoi dipendenti. In ogni caso, i cavalli devono sempre essere accompagnati da personale esperto e condotti in sicurezza a mezzo di apposite corde.

## 7. Disinfezione e disinfestazione degli autoveicoli

La disinfezione (se nel caso) e la disinfestazione degli autoveicoli vengono effettuate da personale tecnico incaricato in un'area appositamente attrezzata.

Non è consentita l'uscita degli automezzi addetti al trasporto del bestiame dall'area del mercato senza che sia stata effettuata l'operazione di disinfezione e disinfestazione, certificata dal servizio di vigilanza.

## 8. Tariffe

Il pagamento del Suolo pubblico per l'anno 2021 è soggetto all'esonero del pagamento del canone secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 6 del D.L. 7372021, convertito in legge con L.23 luglio 2021, n. 106 come agevolazione dovuta all'emergenza COVID-19.

Per la sosta degli animali all'interno del mercato vengono applicate le seguenti tariffe:

- per ogni animale euro 3.50 IVA inclusa;
- per la disinfezione di un automezzo euro 17.00 IVA inclusa, per ogni singola operazione, comprensiva della fornitura di paglia necessaria per il ricambio della lettiera.

## 9. Requisiti sanitari

### BOVINI

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di bovini verso "Mercato". Secondo quanto previsto dal DGRT n. 147 del 01/03/2016, l'accesso all'area è consentito ai soli animali:

- scortati da certificazione che attesti che sono stati sottoposti ad una prova sierologia IBR con esito negativo, nei 30 giorni precedenti;
- scortati da certificazione di provenienza da allevamenti indenni da IBR.

### OVICAPRINI

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di ovicapri verso "Mercato".

## PER LE SPECIE BOVINA ED OVICAPRINA (relativamente alla Bluetongue)

Per l'eventuale introduzione di soggetti provenienti da zone di restrizione per Bluetongue, devono essere rispettate le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita definite all'Allegato III, parte A del Reg. (CE) n. 1266/2007.

## PER LE SPECIE AFTOSO-SENSIBILI

Ai sensi dell'art.4 dell'O.M.S. del 6 maggio 1993, pubblicata sulla G.U, serie generale n.106 del 07/05/1993, n. 21, essendo presenti tutti i requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa in questione, potranno essere commercializzati soltanto animali aftoso-sensibili (Specie bovina, ovicaprina e suina) provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.

## EQUIDI

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento di equidi verso "Mercato". Documento identificativo riportante, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'avvenuto controllo sierologico A.I.E. con esito negativo, per soggetti, di età superiore a 12 mesi. Tale esito ha validità di un anno per equidi provenienti da aeree ad alto rischio (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e validità di tre anni per equidi provenienti da altre regioni. Si ricorda che per i muli, cavalli conviventi con muli e soggetti identificati come "da lavoro" in BDN, la frequenza dei controlli per AIE è annuale.

## SUINI

Modello 4 informatizzato conforme allo spostamento dei suini verso "Mercato".

## AVICUNICOLI

La movimentazione in ingresso ed in uscita degli avicoli è consentita con la compilazione della certificazione sanitaria(mod.4) cartacea. Come previsto dal Dispositivo dirigenziale DGSAF 19967 del 31/08/2017, è ammesso l'ingresso al mercato di avicoli, ad eccezione di oche e anatre, previo rilascio di documento sanitario rilasciato dalle competenti AA.SS.LL. attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizione ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche .

Alla fine del mercato, i responsabili della vigilanza sul mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus antinfluenzali.

## CUNICOLI

La movimentazione in ingresso ed in uscita dei conigli si attua con la compilazione della certificazione sanitaria (mod.4) cartacea, riportante l'avvenuta vaccinazione per mixomatosi.

## CANI

E' vietata la commercializzazione di cani di età inferiore a 90 giorni. Tutti i cani, a partire dal sessantesimo giorno di vita, devono essere identificati mediante microchip elettronico e registrati all'anagrafe canina della regione o provincia di residenza del venditore.

Si rammenta che il codice identificativo della manifestazione è 017LU01M e che deve essere riportato, obbligatoriamente, sui modelli 4 d'accompagnamento degli animali in ingresso.

La violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza sarà punita ai sensi delle relative normative speciali vigenti in materia.

### ***Significa che:***

**Gli agenti della Polizia Municipale**, le autorità sanitarie preposte al servizio e le altre forze di polizia sono incaricate dell'esatta osservanza di questa ordinanza. In particolare, gli agenti della Polizia Municipale dovranno assicurare per tutta la durata della manifestazione un assiduo controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3 e 6.

*Si dispone che:*

la pubblicazione degli estremi del presente provvedimento nell'apposita nell' apposita partizione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs 22/2013.

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Luca Nespolo

COMUNE DI LUCCA	U	COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0129929/2021 del 10/09/2021 - 9.4.1 Firmatario: LUCA NESPOLO Allegato N.1: ALLEGAT A ORDINANZA ANIMALI SETTEMBRE 2		
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni; stampata da Bortoli Anna Maria il giorno 15/09/2021 attraverso il software gestionale in uso		

## ALLEGATO - A) (dispositivi estratti dal d.lgs n. 532/92 , 533/92 e 534/92 )

La responsabilità della salute degli animali durante il trasporto e la stabulazione ricade sul proprietario, in sua assenza su di un guardiano incaricato e in ultima analisi sul trasportatore.

Durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottate tutte le precauzioni per impedire ferimenti accidentali.

Gli equini trasportati non individualmente, ad eccezione di soggetti giovani non domati, devono essere trasportati muniti di cavezza.

Nel caso di trasporto in gruppo devono essere separati i soggetti reciprocamente ostili, i giovani dagli adulti ( tranne le femmine dai loro puledri durante l'allattamento ), gli stalloni.

Quando gli animali vengono assicurati tramite corde o lacci questi devono essere sufficientemente resistenti da non rompersi durante il trasporto, ma lunghi tanto da consentire agli animali di muoversi evitando ferite o strangolamento. I bovini non possono essere legati per le corna o per l'anello nasale.

Durante la stabulazione dei vitelli ogni attacco dovrà consentire il coricamento e la stazione senza difficoltà.

I lacci dovranno essere controllati con la necessaria frequenza al fine di evitare lesioni.

I locali per la stabulazione dei suini devono consentire ad ogni capo di muoversi senza difficoltà, e di disporre di una zona pulita adibita a riposo.

Ogni animale che dovesse ferirsi va immediatamente soccorso ed isolato dagli altri.

Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES vanno trasportati e contenuti secondo le disposizioni della guida CITES.

IL DIRIGENTE  
Arch. Luca Nespolo